



UNIONE della
**ROMAGNA
FAENTINA**

Gestore dei servizi conferiti dai Comuni di
Brisighella, Casola Valsenio, Castel
Bolognese,
Faenza, Riolo Terme e Solarolo



SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
NUCLEO AMMINISTRATIVO

ORDINANZA SINDACALE n. 12 / 2023

OGGETTO: COMUNE DI SOLAROLO: DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA QUALITA' VALIDE DAL 01 OTTOBRE 2023 AL 30 APRILE 2024, FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) E S.M.I.

IL SINDACO DEL COMUNE DI SOLAROLO

Premesso:

che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;

che il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;

che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l'ozono (O3);

che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 115 dell'11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;

il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il

miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici", art. 42 "Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017", con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;

la Legge Regionale n. 14 del 22 ottobre 2018 "Attuazione della sessione europea regionale 2018 - abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali", capo IV "Disposizioni sulla qualità dell'aria";

la Deliberazione di Giunta regionale n. 1523 del 2/11/2020 "Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria" con la quale è stato stabilito e che le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall'articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;

la Deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 13/01/2021 "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria";

la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/02/2021 "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria";

la Deliberazione di Giunta regionale n. 2130 del 13/12/2021 "Ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria e proroga del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Formalizzazione del coinvolgimento del livello nazionale per l'adozione di misure relative a sorgenti di emissione su cui la Regione non ha competenza amministrativa e legislativa", che ha disposto di prorogare le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) fino all'approvazione del nuovo Piano;

la Legge Regionale n. 11 del 3 agosto 2022 "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo", art. 36 "Disposizioni in merito alle limitazioni alla circolazione dei veicoli";

la Deliberazione di Giunta regionale n.745 del 16/05/2022 "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative" e la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 "Adesione al progetto Move-In di cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto", con le quali la Regione ha aderito e avviato il servizio Move-In a decorrere dal 1/1/2023;

la Deliberazione di Giunta regionale n.527 del 03/04/2023 "Adozione della proposta di Piano Aria Integrato regionale (PAIR 2030) successivamente integrata con la Deliberazione di Giunta regionale n. 571 del 17/04/2023 per correzione di errori

materiali;

la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.", che all'articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;

Vista la Legge Regionale 03 ottobre 2023 , n. 13: "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali".

Visti in particolare:

l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020 relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020 relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;

l'art. 24 comma 1, lett. a) e b), delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:

a) divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti;

b) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo;

l'art. 42, comma 1, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017, che stabilisce che la violazione del divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio;

l'art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che la violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle

porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;

l'art. 26 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 che regola gli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento ad uso civile;

il punto 1, lettere a), b), c) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure sugli impianti domestici a biomassa da adottare, integrative rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020, come integrato dall'art. 39 della L.R. n. 14/2018;

il punto 1, lettera d), della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure emergenziali da adottare, aggiuntive rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020, come modificato dall'art. 40, comma 2, della L.R. n. 14/2018;

Visti i precedenti:

- Ordinanza sindacale n. 3 del 01/03/2021 - comune di Solarolo: "Disposizioni straordinarie per la tutela della qualità valide dal 13 gennaio 2021 al 30 aprile 2021, finalizzate al contenimento dell'inquinamento atmosferico in ottemperanza alle disposizioni contenute nel piano aria integrato regionale (PAIR 2020)" e s.m.i.;
- Ordinanza sindacale n. 11 del 30/09/2021 - comune di Solarolo: "Disposizioni straordinarie per la tutela della qualità valide dal 1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, finalizzate al contenimento dell'inquinamento atmosferico in ottemperanza alle disposizioni contenute nel piano aria integrato regionale (PAIR 2020)" e s.m.i.;
- Ordinanza sindacale n. 12 del 30/09/2022 - comune di Solarolo: "Disposizioni straordinarie per la tutela della qualità valide dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023, finalizzate al contenimento dell'inquinamento atmosferico in ottemperanza alle disposizioni contenute nel piano aria integrato regionale (PAIR 2020)" e s.m.i.;
- Ordinanza sindacale n. 21 del 29/12/2022 - comune di Solarolo: "Attuazione del sistema Move-In (monitoraggio dei veicoli inquinanti) sul territorio comunale, in attuazione alla deliberazione della giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022";

Preso atto:

della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Considerato:

che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;

che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltretutto su area vasta data la componente di

inquinamento di fondo sostanziale;

Preso atto inoltre:

che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria" dispone, anche per i Comuni appartenenti alle zone "Pianura est" e "Pianura ovest":

- il prolungamento fino al 30 aprile del periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali del periodo autunno-inverno;
- l'introduzione di un meccanismo di attivazione delle misure emergenziali che comporti l'adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione in modo da evitare l'occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10;
- il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
- l'applicazione della misura emergenziale di divieto di spandimento dei liquami zootecnici stabilita al punto 1, lettera d), punto iv) del dispositivo della DGR 1412/2017 ("divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo"), a tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893), fatte salve le deroghe per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo;

che la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/2/2021 "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria" ha completato il quadro delle misure straordinarie per la qualità dell'aria, estendendo le ulteriori misure emergenziali, non ricomprese nella Deliberazione di Giunta regionale n. 33/2021, agli ambiti territoriali interessati dalla sentenza della Corte di Giustizia, Pianura est e Pianura ovest, ovvero:

- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle";
- riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

che la medesima Deliberazione n. 189 del 15/2/2021 ha stabilito altresì:

- la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della DGR n. 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;

- che la deroga di cui al punto precedente sia consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati (allegato 2 della DGR n. 189/2021);

che la Deliberazione di Giunta regionale n. 2130/2021 ha stabilito, per i Comuni delle zone di Pianura Ovest e Pianura Est con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, l'estensione della misura di limitazione alla circolazione di cui alla Deliberazione n. 189/2021 sopra citata, ai veicoli privati diesel euro 2 ed euro 3 e benzina euro 2 a decorrere dal 1/10/2022 ed ai veicoli privati diesel euro 4 a decorrere dal 1/10/2023;

che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 745/2022 la regione ha aderito, adeguandolo alla realtà regionale, al progetto Move-in per il monitoraggio delle percorrenze reali dei veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione, mediante l'installazione di dispositivi telematici;

con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 "Adesione al progetto Move-In" di cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto", la regione ha descritto in dettaglio il servizio e in particolare ha precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza;

che la Legge Regionale n. 13 del 03/10/2023 "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali", all'art. 6, dispone in merito alle limitazioni alla circolazione dei veicoli: "le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e le limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 5 previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria **non si applicano ai cittadini residenti nei Comuni il cui territorio sia integralmente ricompreso nell'elenco di cui all' allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61**, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fino al 31 marzo 2024.

Preso atto altresì che:

l'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, stabilisce che nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di paglia e altro materiale vegetale sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre;

il medesimo articolo al comma 2 stabilisce che, la disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno;

al comma 3 stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 non si applica alle zone

montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto dello stesso articolo;

al comma 8 stabilisce che la disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023;

Vista inoltre l'Ordinanza Sindacale n. 21/2022 con la quale il comune di Solarolo ha stabilito di:

1. consentire la circolazione nell'area soggetta alle limitazioni strutturali alla circolazione adottate con ordinanza sindacale in attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell'aria ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n.2127 del 21/12/2022;
2. non applicare la disposizione di cui al punto precedente durante le eventuali domeniche ecologiche individuate con ordinanza sindacale e in caso di attivazione delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione, precisando che durante tali periodi i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle medesime limitazioni previste dall'ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell'aria;

Verificato:

che il Comune di Solarolo (RA) è ubicato nella zona Pianura Est quale ambito territoriale interessato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10/11/2020 e che la popolazione residente nel Comune di Solarolo alla data del 31/12/2022 è inferiore a 30.000 abitanti;

che il Comune di Solarolo è pertanto tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2020 e successivi atti attuativi;

Considerato:

che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpa, evidenzia nel periodo temporale 2008-2022, superamenti dei valori limite su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero per la protezione della salute relativamente al PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), fissato dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;

Preso atto:

che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art.182 c.6bis del D. Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;

ORDINA

1. nel periodo **01/10/2023 – 30/04/2024**, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Solarolo, come da planimetria costituente l'allegato n. 1, dei seguenti veicoli privati:
 - a) veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
 - b) veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
 - c) veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed **EURO 4** non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
 - d) ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
 - e) il divieto alla circolazione è sospeso nei seguenti giorni di festività: mercoledì 1° novembre, venerdì 8 dicembre, lunedì 25 dicembre, martedì 26 dicembre, lunedì 1° gennaio, lunedì 1 aprile, giovedì 25 aprile.

Le limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel euro 4, di cui al precedente punto c), non si applicano ai cittadini di Solarolo e a tutti i residenti nei Comuni il cui territorio sia integralmente ricompreso nell'elenco di cui all'allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 (di cui si allega copia – allegato 3), fino al 31 marzo 2024, resta fermo il resto.

2. in tutto il territorio comunale:

- 2.1 nel periodo 01/10/2023 – 30/04/2024, il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" e focolari aperti o che possono funzionare aperti;

2.2 nel periodo 01/10/2023 – 30/04/2024, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;

2.3 è prevista deroga al divieto di cui al punto precedente, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni **complessivi**, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, **nei mesi di marzo, aprile ed ottobre**;

2.4 la deroga di cui al punto precedente è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

2.5 gli abbruciamenti in deroga sopra citati devono essere condotti e comunicati secondo quanto stabilito nell'allegato 2 alla DGR 189/2023;

3. le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno:

3.1 il divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle";

3.2. l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

3.3 il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all'art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall'articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;

3.4. l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2, art. 42 della L.R. 16/2017, gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;

4. l'adozione delle seguenti **misure emergenziali**, nel periodo **01/10/2023 – 30/04/2024**, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpa nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Ravenna, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpa e fino al successivo giorno di controllo incluso:

- 4.1 in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle";
- 4.2 in tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:
- 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);
 - 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8). Sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);
- 4.3 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

5. **l'area del centro abitato del Comune di Solarolo (RA)** in cui si applica il divieto di circolazione di cui al **punto 1** della presente Ordinanza è individuata nella planimetria costituente l'**allegato n. 1** e ricomprende le seguenti strade:

- VIA VITTORIO BACHELET
- VIA VITTIME CIVILI
- VIA VENTI SETTEMBRE
- VIA UNDICI APRILE
- VIA UGO LA MALFA
- VIA SUOR TERESA CIMATTI
- VIA STAZIONE FERROVIA DELLO STATO
- VIA SCHIAVONIA
- VIA SANGIORGI
- VIA SAN SEBASTIANO
- VIA SAN MAURO (fino a via Canaletta)
- VIA SALVO D'ACQUISTO
- VIA RODOLFO MORANDI
- VIA RISORGIMENTO
- VIA RIO
- VIA RESISTENZA
- VIA RENO
- VIA PRIMO MAGGIO
- VIA PO
- VIA PIERFRANCO MANAMINI
- VIA PIAVE
- VIA PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO
- VIA PALMIRO TOGLIATTI
- VIA PADRINA (fino al limite di centro abitato)

- VIA NULLO BALDINI
- VIA MONSIGNOR PAOLO TARONI
- VIA MIRASOLE
- VIA MARTIRI DI PIAZZA FONTANA
- VIA MARIO MARIANI
- VIA MADONNA DELLA SALUTE (fino al limite di centro abitato)
- VIA LUIGI TELLARINI
- VIA LUCA FIORONI
- VIA KENNEDY
- VIA GUIDO ROSSA
- VIA GUGLIELMO MARCONI
- VIA GUASTO
- VIA GIUSEPPE VERDI
- VIA GIUSEPPE MAZZINI
- VIA GIOVANNI PASCOLI
- VIA GIOVANNI PASCOLI
- VIA GIORGIO AMBROSOLI
- VIA GIACOMO MATTEOTTI
- VIA GEMINIANI
- VIA FOSSA DI SOTTO
- VIA FOSSA DI SOPRA
- VIA FOSCHI
- VIA FERDINANDO SANTI
- VIA FELISIO (fino a Via Colombaroni)
- VIA EUGENIO MONTALE
- VIA DI VITTORIO
- VIA DELLA REPUBBLICA
- VIA CARLO LEVI
- VIA CANALE MOLINI (fino al limite di centro abitato)
- VIA CADUTI IN RUSSIA
- VIA BORGO BENNOLI
- VIA BELTRANI
- VIA ARNO
- VIA ANTONIO GRAMSCI
- VIA ANTONIO BASSANI
- VIA ANGELO VINCENZO GABRIELLI
- VIA ANDREA COSTA
- VIA ALDO MORO
- VIA GIOVANNI AMENDOLA
- PIAZZA XXV APRILE
- PIAZZA MONSIGNOR GIUSEPPE BABINI
- PIAZZA GONZAGA
- PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI
- PIAZZA CADUTI

6. **Sono esclusi dal divieto** di circolazione di cui al precedente **punto 1** i seguenti veicoli:
- a) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
 - b) autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
 - c) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli

per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A., allegato n. 4 alla relazione generale del Piano Aria Integrato Regionale – **allegato 2.**

- d) veicoli interessati dalle limitazioni alla circolazione che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall'ordinanza n. 21/2022 del Comune di Solarolo;

7. **Altri veicoli ad uso speciale oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione:** (vedi punto B. allegato n. 4 alla Relazione generale del PAIR 2020):

- a) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- b) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
- c) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;
- d) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- e) veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- f) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- g) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- h) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- i) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- j) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- k) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- l) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- m) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- n) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti

di autocertificazione;

- o) carri funebri e veicoli al seguito;
- p) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- q) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- r) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- s) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- t) mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell'intervento.

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

- u) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- v) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474;

RENDE NOTO CHE

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 678,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita;
- c) l'inosservanza della disposizione di cui al punto 2.2 e 2.3 è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000, ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023;
- d) l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 3.3. è punita con la

sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio ai sensi dell'art. 42, comma 1, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017;

- e) l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 3.4. è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00 e a carico del titolare dell'esercizio commerciale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.

INFORMA

L'ordinanza diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:

- ~ ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ~ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ~ ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/92, limitatamente alle misure di limitazione alla circolazione. Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

DISPONE INOLTRE CHE


La verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza è demandata agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo Codice della Strada relativamente alle limitazioni alla circolazione stradale e al Corpo di Polizia Locale, agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alle Guardie Ecologiche volontarie e agli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 Legge 689/81 per quanto riguarda le altre misure.

Lì, 10/10/2023


IL SINDACO
BRICCOLANI STEFANO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune
di Solarolo
Medaglia d'argento al merito civile



Allegato 1-Disposizioni tutela qualità dell'aria

 Perimetro centro storico

 Strade interdette alla circolazione

ALLEGATO A:

VEICOLI OGGETTO DI DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

A. Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54 del Codice della strada

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
- e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- f) telai con selle per il trasporto di coils;
- g) betoniere;
- h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- l) furgoni blindati per il trasporto valori;
- m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- n) trattrici stradali;
- o) autospazzatrici;
- p) autospazzaneve;
- q) autopompe;
- r) autoinaffiatrici;
- s) autoveicoli attrezzi;
- t) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- u) autoveicoli gru;
- v) autoveicoli per il soccorso stradale;
- w) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- x) autosgranatrici;
- y) autotrebbiatrici;
- z) autoambulanze;
- aa) autofunebri;
- bb) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- cc) autoveicoli per disinfezioni;
- dd) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- ee) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- ff) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- gg) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;

- hh) autocappella;
- ii) auto attrezzate per irrorare i campi;
- jj) autosaldatrici;
- kk) auto con installazioni telegrafiche;
- ll) autoscavatrici;
- mm) autopercoratrici;
- nn) autosega;
- oo) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- pp) autopompe per calcestruzzo;
- qq) autoveicoli per uso abitazione;
- rr) autoveicoli per uso ufficio;
- ss) autoveicoli per uso officina;
- tt) autoveicoli per uso negozio;
- uu) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- vv) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

B. – Altri veicoli ad uso speciale e comunque oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione

- ww) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- xx) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
- yy) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
- zz) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- aaa) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- bbb) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- ccc) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- ddd) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- eee) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- fff) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- ggg) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano
- hhh) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- iii) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- jjj) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- kkk) carri funebri e veicoli al seguito;
- lll) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;

- mmm) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori commerciali che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- nnn) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- ooo) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- ppp) mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell'intervento;

DECRETO-LEGGE 1 giugno 2023 , n. 61

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal

1° maggio 2023. (23G00074)

Vigente al : 7-6-2023

Allegato 1

EMILIA ROMAGNA		
PROVINCIA	COMUNE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE	ARGENTA	Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
B0	BOLOGNA	Limitatamente alla frazione di Paleotto
B0	BORGO TOSSIGNANO	Tutto il territorio comunale
B0	BUDRIO	Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso
B0	CASALFIUMANESE	Tutto il territorio comunale
B0	CASTEL DEL RIO	Tutto il territorio comunale
B0	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	Limitatamente alla localita' di capoluogo ovest
B0	CASTEL MAGGIORE	Limitatamente alle frazioni di Castello
		Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro,

+	+	†Molinonovo e Gallo Bolognese,	†
+	B0	†CASTEL SAN PIETRO TERME	†capoluogo parco Lungo Sillaro
+	+	†Limitatamente alle frazioni di	†
+	+	†Fiesso, Laghetti Madonna di	†
+	B0	†CASTENASO	†Castenaso, XXV Aprile
+	+	†Limitatamente al capoluogo	
+	B0	†DOZZA	
+	B0	†FONTANELICE	†Tutto il territorio comunale
+	+	†Limitatamente alle frazioni di	†
+	+	†San Prospero, Giardino, Spazzate	†
+	+	†Sassatelli, Sasso Morelli,	†
+	+	†Montecatone, Ponticelli, Pieve	†
+	+	†di Sant'Andrea, Sesto Imolese,	†
+	+	†Ponte Massa, Tremonti, Autodromo	†
+	B0	†IMOLA	†Codrignanese.
+	B0	†LOIANO	†Tutto il territorio comunale
+	+	†Limitatamente alle frazioni di	†
+	+	†Villa Fontana, Sant'Antonio,	†
+	+	†Portonovo, Fiorentina, Buda,	†
+	+	†Fossatone, Crocetta, Fantuzza,	†
+	+	†Ganzanigo, San Martino, Via	†
+	B0	†MEDICINA	†Nuova
+	+	†Limitatamente alle frazioni di	†
+	+	†Selva Malvezzi e San Martino in	†
+	B0	†MOLINELLA	†Argine
+	B0	†MONGHIDORO	†Tutto il territorio comunale
+	+	†Limitatamente alle frazioni di	†
+	+	†Monte San Giovanni, Calderino,	†
+	B0	†MONTE SAN PIETRO	†Loghetto, Amola
+	B0	†MONTERENZIO	†Tutto il territorio comunale
+	B0	†MONZUNO	†Tutto il territorio comunale
+	B0	†MORDANO	†Tutto il territorio comunale
+	+	†Limitatamente alla frazione	†
+	+	†Quaderna zona industriale,	†
+	+	†Ciagniano, Settefonti,	†
+	+	†Montearmato, Ca' del Rio, Molino	†

+	B0	 OZZANO DELL'EMILIA	 del Grillo, Noce Mercatale	
+	+	+	 Limitatamente alla frazione di	+
+	+	+	 Paleotto, Botteghino e	+
+	B0	 PIANORO	 Livergnano	
+	+	+	 Limitatamente alla frazione di	+
+	B0	 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	 Bacuceo, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle	+
+	+	+	 Limitatamente alla frazione di	+
+	B0	 SAN LAZZARO DI SAVENA	 Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cieogna	+
+	+	+	 Limitatamente alle frazioni di	+
+	B0	 SASSO MARCONI	 Mongardino e Tignano	+
+	+	+	 Limitatamente alle frazioni	+
+	B0	 VALSAMOGGIA	 Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle	
+	+	+	+	+
 	FC	 BAGNO DI ROMAGNA	 Tutto il territorio comunale	
+	+	+	+	+
 	FC	 BERTINORO	 Tutto il territorio comunale	
+	+	+	+	+
 	FC	 BORGHI	 Tutto il territorio comunale	
+	+	+	+	+
 	FC	 CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	 Tutto il territorio comunale	
+	+	+	+	+
 	FC	 CESENA	 Tutto il territorio comunale	
+	+	+	+	+
 	FC	 CESENATICO	 Tutto il territorio comunale	
+	+	+	+	+
 	FC	 CIVITELLA DI ROMAGNA	 Tutto il territorio comunale	
+	+	+	+	+
 	FC	 DOVADOLA	 Tutto il territorio comunale	
+	+	+	+	+
 	FC	 FORLI'	 Tutto il territorio comunale	
+	+	+	+	+
 	FC	 FORLIMPOPOLI	 Tutto il territorio comunale	
+	+	+	+	+
 	FC	 GALEATA	 Tutto il territorio comunale	
+	+	+	+	+
 	FC	 GAMBETTOLA	 Tutto il territorio comunale	
+	+	+	+	+
 	FC	 GATTEO	 Tutto il territorio comunale	
+	+	+	+	+

FC	LONGIANO	Tutto il territorio comunale
FC	MELDOLA	Tutto il territorio comunale
FC	MERCATO SARACENO	Tutto il territorio comunale
FC	MODIGLIANA	Tutto il territorio comunale
FC	MONTIANO	Tutto il territorio comunale
FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	Tutto il territorio comunale
FC	PREDAPPIO	Tutto il territorio comunale
FC	PREMILCUORE	Tutto il territorio comunale
FC	ROCCA SAN CASCIANO	Tutto il territorio comunale
FC	RONCOFREDDO	Tutto il territorio comunale
FC	SAN MAURO PASCOLI	Tutto il territorio comunale
FC	SANTA SOFIA	Tutto il territorio comunale
FC	SARSINA	Tutto il territorio comunale
FC	SAVIGNANO SUL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	SOGLIANO AL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	TREDOZIO	Tutto il territorio comunale
FC	VERGHERETO	Tutto il territorio comunale
RA	ALFONSINE	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNACAVALLO	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNARA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
RA	BRISIGHELLA	Tutto il territorio comunale
RA	CASOLA VALSENI	Tutto il territorio comunale
RA	CASTEL BOLOGNESE	Tutto il territorio comunale
RA	CERVIA	Tutto il territorio comunale

RA	CONSELICE	Tutto il territorio comunale
RA	COTIGNOLA	Tutto il territorio comunale
RA	FAENZA	Tutto il territorio comunale
RA	FUSIGNANO	Tutto il territorio comunale
RA	LUGO	Tutto il territorio comunale
RA	MASSA LOMBARDA	Tutto il territorio comunale
RA	RAVENNA	Tutto il territorio comunale
RA	RIOLO TERME	Tutto il territorio comunale
RA	RUSSI	Tutto il territorio comunale
RA	SANT'AGATA SUL SANTERNO	Tutto il territorio comunale
RA	SOLAROLO	Tutto il territorio comunale
RN	MONTESCUDO	Tutto il territorio comunale
RN	CASTELDELCI	Tutto il territorio comunale
RN	SANT'AGATA FELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	NOVAFELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	SAN LEO	Tutto il territorio comunale
=====		
MARCHE		
PU	FANO	Tutto il territorio comunale
PU	GABICCE MARE	Tutto il territorio comunale
PU	MONTE GRIMANO TERME	Tutto il territorio comunale
PU	MONTELABBATE	Tutto il territorio comunale
PU	PESARO	Tutto il territorio comunale
PU	SASSOCORVARO AUDITORE	Tutto il territorio comunale
PU	URBINO	Tutto il territorio comunale
=====		

TOSCANA		
FI	FIRENZUOLA	Tutto il territorio comunale
FI	MARRADI	Tutto il territorio comunale
FI	PALAZZUOLO SUL SENIO	Tutto il territorio comunale
FI	LONDA	Tutto il territorio comunale